



*Città Metropolitana di Reggio Calabria*

## **ORDINANZA N.12/2017**

Oggetto: "Interventi per contrastare l'abuso di alcol da parte di minorenni"

### **IL SINDACO**

**Considerato** che la Costituzione, all'art. 31, pone la tutela dei giovani come compito primario delle Istituzioni e prevede che esse predispongano interventi adeguati a tale scopo, e all'art. 32 eleva la tutela della salute a fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

**Ritenuto** che:

- L'uso dell'alcol ad alte dosi cronicamente o saltuariamente è definito "rischioso" dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e si associa ad un aumento di malattie e mortalità;
- L'abuso di sostanze alcoliche nei giovani e giovanissimi è soprattutto associato agli incidenti stradali mortali o con invalidità;
- Il solo approccio proibizionista non è efficace, come storicamente e scientificamente dimostrato ed è necessario anche intervenire sulla domanda e sulle motivazioni culturali;
- Il fenomeno dell'uso rischioso dell'alcol richiede interventi complessivi multidimensionali;

**Ricordato** che la legge statale e le fattispecie da essa punite non possono essere duplicati con identico contenuto da fonti giuridiche di grado inferiore, come le ordinanze amministrative, alle quali è fatto pertanto divieto sia di attenuarle sia di aggravarle, e in particolare:

- l'art. 688 c.p. che punisce con sanzione amministrativa l'ubriachezza che si verifica, secondo l'unanime interpretazione della giurisprudenza, quando sopravvenga per effetto dell'abuso di alcol la temporanea alterazione mentale che si manifesta con il difetto della capacità di coscienza, con comportamenti in pubblico che denunciano inequivocabilmente tale alterazione, percepibile da chiunque, in base al comportamento, alla difficoltà di parlare, ad altri segni manifesti e non equivoci;
- l'art. 689 c.p. che punisce a titolo di contravvenzione, di competenza dell'Autorità Giudiziaria, la somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici, comminando l'ammenda da €516,00 a €2.582,00 o la pena della permanenza domiciliare da 15 giorni a 45 giorni ovvero la pena del

lavoro di pubblica utilità da 20 giorni a 6 mesi, ai sensi dell'art. 52 comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 274/2000 disponendo che, se dal fatto deriva l'ubriachezza del minore al quale l'alcol è somministrato, la pena sia aumentata, oltre alla pena accessoria della sospensione dell'esercizio prevista in ogni caso;

- l'art. 2, in relazione all'art. 6, comma 2, della L. n. 689/81 che dispone non siano applicate in alcun caso ai minori degli anni 18, per difetto di capacità, le sanzioni amministrative e prevede altresì che rispondano dell'ammontare pecuniario delle stesse i genitori o coloro che esercitano la potestà sul minore a meno che non provino la loro impossibilità di impedire il fatto del minore;

**Considerata** l'opportunità di destinare le somme rivenienti dal pagamento delle suddette pene pecuniarie al finanziamento di interventi ed iniziative tese a valorizzare la prevenzione dell'abuso di bevande alcoliche;

Considerato che si stanno diffondendo nuovi modelli di consumo di bevande alcoliche che prevedono un uso occasionale, intenso e spesso intossicante di bevande alcoliche, in occasione di una moda di comportamento in cui giovani e giovanissimi si intrattengono, soprattutto nel periodo estivo nelle ore precedenti la cena, nei locali del territorio, modalità di assunzione che rappresenta la prima causa di incidenti stradali nei quali sono coinvolti i giovani ed i giovanissimi;

**Considerato** altresì che detta assunzione provoca problemi rilevanti di ordine sanitario e sociale direttamente correlati all'integrità fisica della popolazione determinando la necessità di un intervento urgente allo scopo di prevenire, attraverso il coinvolgimento diretto dei genitori, i comportamenti sopra richiamati;

**Ritenuto** necessario che la tutela dei minori di anni 16 si debba estendere anche al di fuori dei casi previsti dal citato art. 689 c.p. vietando anche a soggetti diversi da quelli previsti dal medesimo articolo la cessione a qualunque titolo, da parte di chiunque, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori; Rilevato che il contrasto all'abuso di alcol rappresenta un prioritario settore di intervento per la salvaguardia dei giovani e per la prevenzione della salute sotto il profilo individuale e collettivo e che, nei confronti di tale abuso, ricorrono le condizioni per prevedere, assieme ad interventi di natura diversa, quelli indicati dall'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000;

**Ritenuto** invero sussistenti i requisiti della contingibilità e dell'urgenza che fondano il presupposto giuridico per l'emissione della presente ordinanza,

- quanto alla contingenza, per il periodo di tempo limitato della vigenza dell'ordinanza stessa i cui effetti cesseranno con il termine della stagione estiva il 31 ottobre 2017, successivamente si verificherà la possibilità di inserire i divieti nell'ambito del Regolamento di Polizia urbana;

- quanto all'urgenza per la necessità di intervenire in via preventiva giusto l'approssimarsi della stagione estiva in cui sono statisticamente più frequenti le occasioni di consumo di sostante alcoliche e consentire la predisposizione tempestiva di percorsi di sostegno con il coinvolgimento diretto delle famiglie;

**Visti:**

- L'Art. 50 D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
- Il D.L. n. 92/2008, convertito, con L. n. 125/2008; · L'art. 2, lett. b) ed e) del D.M. 05/08/2008 del Ministero dell'Interno,

**Vista** la L. n. 689/81 e successive modificazioni;

nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000 come modificato dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica» convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125 e dal D. M. Ministero Interno- 5 agosto 2008,

**ORDINA**

1) Fuori dai casi di cui agli artt. 689 e 691 del Codice Penale, fino alla data del 31 ottobre 2017, in luogo pubblico o soggetto ad uso pubblico, negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e nelle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria, nei circoli o associazioni private con somministrazione di alimenti e bevande ai soci, sono vietati la somministrazione, la vendita, la cessione, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ai minori di anni 18.

2) Il divieto si estende anche alla vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche effettuate in luoghi accessibili ai minorenni, a mezzo di distributori automatici e non, che non siano dotati di sistema di lettura automatica di documenti con i dati anagrafici degli utilizzatori o, in alternativa, qualora non sia presente sul posto, in maniera continuativa, apposito personale che possa effettuare mirati controlli.

3) Tale divieto si estende a tutte le miscele di bevande contenenti alcolici anche in quantità limitata o diluita.

4) Chiunque violi i precedenti disposti della presente ordinanza è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa di €300,00.

5) Se le violazioni di cui sopra sono commesse dall'esercente di un qualsiasi esercizio commerciale o pubblico esercizio o attività artigianale, la sanzione è:

- Per la prima violazione €300,00;
- Per la seconda violazione €500,00 e la chiusura dell'esercizio per tre giornate lavorative;
- Per la terza violazione €500,00, chiusura dell'esercizio per tre giornate lavorative e successiva riduzione dell'orario di apertura di 1/3 per tre mesi.

6) E' fatto obbligo agli esercenti attività commerciali di qualsiasi genere e natura di informare l'utenza di tali divieti attraverso l'apposizione di avvisi o cartelli informativi apposti all'ingresso degli esercizi. Negli esercizi divisi in reparti l'avviso o il cartello dovrà essere esposto anche nell'area destinata alla vendita delle bevande alcoliche. Le violazioni di cui al presente punto comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 ad €300,00, secondo le disposizioni della L. 689/81 e successive modificazioni.

7) Quando una persona minore di anni 18 è colta nell'atto di consumare alcolici, ovvero un minore di anni 18 è colto in stato di alterazione alcolica, fuori dei casi di cui all'art. 688 c.p., l'organo accertatore, trasmette la documentazione al Sindaco; questi, verificata la ricorrenza dei presupposti, dà impulso ai servizi comunali

preposti, che provvedono a convocare i genitori e le figure assimilate al fine di segnalare il ripetersi degli illeciti accertati, la loro gravità ed i danni che possono derivare al minore dall'uso di alcol, informandoli, contemporaneamente, della disponibilità da parte dell'Amministrazione Comunale a definire interventi di appoggio che siano ritenuti eventualmente necessari, nel rispetto della più totale riservatezza anche mediante il coinvolgimento dell'ASL competente.

8) Fermo l'art. 2, in relazione all'art. 6, comma 2, della L. n. 689/81, che dispone non siano applicate ai minori degli anni 18, per difetto di capacità, le sanzioni amministrative e prevede altresì che rispondano dell'ammontare pecuniario delle stesse i genitori o coloro che esercitano la potestà sul minore a meno che non provino la loro impossibilità di impedire il fatto, al minore di anni 16 colto nell'atto di consumare alcolici è inflitta una sanzione pari a €300,00, gli organi accertatori, oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria a carico dei responsabili, provvederanno a dare comunicazione all'esercente la potestà genitoriale del coinvolgimento del minore, ai sensi del punto precedente.

9) per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dalla data odierna e su tutto il territorio comunale **è vietata la vendita**, per asporto, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Rif. Legge 25 agosto 1991, n. 287), nonché degli artigiani autorizzati alla vendita di bevande, dai gestori di stabilimenti balneari, dei titolari di autorizzazioni di cui all'art. 5, lettera c) della legge 25 Agosto 1991, n° 287, **dalle ore 20:00 alle ore 07:00**. Resta ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori in plastica.

**AVVISA** che la presente ordinanza sarà resa pubblica mediante:

- a) comunicazione alla Prefettura di Reggio Calabria;
- b) comunicazione al Servizio Tecnico manutentivo e al Corpo di Polizia Municipale;
- c) comunicazione alle Forze dell'Ordine territoriali;
- d) pubblicazione all'Albo Pretorio;
- f) pubblicazione sul sito Internet dell'Ente;
- g) comunicazione alle associazioni delle categorie coinvolte.

**AVVERTE** chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 3 agosto 2017



**Il Sindaco**  
*Dott. Giovanni Calabrese*